



Città di Nardò

Nuovo Regolamento per l'accesso
e la circolazione dei veicoli nelle
Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e
nelle Aree Pedonali (A.P.) della
Città di Nardò

Bozza

GIUGNO 2018

COSIMO CHIFFI

CONSULENZA E SERVIZI PER LA MOBILITA' E IL TERRITORIO



1 Schema generale

1.1 Principi generali

- Validità 24h/24h e 7/7
- Libero accesso e circolazione a
 - velocipedi
 - veicoli al servizio di persone invalide (art. 188 del Codice della Strada e artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503)
 - autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, autoambulanze e automediche in servizio di pronto intervento
 - veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea, taxi e NCC), veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta
- Sosta dei veicoli su strada consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. qualora non presenti
- Autorizzazioni distinte in permanenti (oltre 90 gg), temporanee (90 gg) e titoli di accesso giornalieri
- Sempre vietato il transito di attraversamento della ZTL
- Circolazione limitata alle vie e percorsi indicati nell'autorizzazione, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della ZTL
- Circolazione su Aree Pedonali solo negli orari di sospensione della validità e solo per carico/scarico
- Il controllo degli accessi tramite varchi elettronici necessita il preventivo inserimento di ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una "lista bianca"
- Nella Z.T.L. o A.P. non è previsto il rilascio di autorizzazioni o licenze per autorimesse o parcheggi ad uso pubblico

1.2 Autorizzazioni

Tipo/ Codice	A chi spetta	Limitazioni	Durata massima	Documentazione necessaria oltre la carta di circolazione e certificato di assicurazione
RES	Residenti <u>senza posto auto</u> in area privata	2 auto per famiglia + ciclomotori e motocicli Sosta su strada consentita Solo carico/scarico in AP non attiva 30'	Fino a quando non intervengono variazioni di residenza o decesso	Certificato di residenza
DOM	Cittadini dimoranti nella ZTL/AP <u>senza posto auto e residenti anagraficamente in altro comune</u> ad una distanza superiore a Km. 20 dal confine del territorio comunale	1 veicolo per unità abitativa Sosta su strada consentita Solo carico/scarico in AP non attiva 30'	1 anno	Copia del contratto di locazione o di una bolletta di un'utenza domestica intestata

Tipo/ Codice	A chi spetta	Limitazioni	Durata massima	Documentazione necessaria oltre la carta di circolazione e certificato di assicurazione
GAR1	Residenti e proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo in ZTL/AP	Veicoli pari al numero di posti auto disponibili da planimetria o riservati Max 2 veicoli per famiglia + ciclomotori e motocicli Sosta su strada non consentita Solo carico/scarico 30' Solo carico/scarico in AP non attiva 30'	Fino a quando non intervengono variazioni di residenza o decesso	Copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà del posto auto + planimetria
GAR2	Proprietari o utilizzatori non residenti a qualsiasi titolo di garage o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare in ZTL/AP ma non residenti all'interno delle ZTL/AP	Veicoli pari al numero di posti auto disponibili da planimetria Max 2 veicoli per famiglia Sosta su strada non consentita Solo carico/scarico in AP non attiva 30'	1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato	Copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà del posto auto + planimetria

Tipo/ Codice	A chi spetta	Limitazioni	Durata massima	Documentazione necessaria oltre la carta di circolazione e certificato di assicurazione
COM	Titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione, artigiani che effettuano vendita diretta al pubblico in appositi locali e liberi professionisti con sedi/laboratori/uffici ubicati in ZTL/AP.	Solo carico e scarico 1 veicolo 30 min 6:00/10:00 e 15:00/17:00 nei soli giorni di apertura dell'esercizio/ufficio Sosta su strada non consentita	1 anno	Visura CCIAA
ART	Imprese funebri, artigiani e ditte che effettuano attività di assistenza e manutenzione regolare e continuativa al domicilio del cliente (idraulici, falegnami, elettricisti, bombole, manutenzione di attrezzature per ufficio/negozi, assistenza a ristoranti e attività ricettive, imprese di pulizia)	Solo giorni feriali 7:00/19:00 Max 2 veicoli ma solo 1 ingresso per volta Sosta su strada 1 veicolo per ditte con sede in ZTL Sosta nelle immediate vicinanze della destinazione per max 90 min No limitazioni per imprese funebri	1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di assistenza	Visura CCIAA Contratto di assistenza/manutenzione regolare

Tipo/ Codice	A chi spetta	Limitazioni	Durata massima	Documentazione necessaria oltre la carta di circolazione e certificato di assicurazione
LOG	Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi (corrieri), imprese che effettuano servizi di consegna a domicilio	1,5 t massa a pieno carico Max 2 veicoli per ditta Feriali 6:00/10:00 e 15:00/17:00, Sabato 6:00/10:00 Sosta max 60 min Deroghe: traslochi e medicinali 7:00- 19:00 feriali e festivi	1 anno	Visura CCIAA
VAL	Istituti di credito ubicati in ZTL/AP, ditte che effettuano trasporto valori e istituti di vigilanza privata	Solo giorni feriali 2 veicoli Feriali 6:00/10:00 e 15:00/17:00 Sosta max 60 min	1 anno	Visura CCIAA Autorizzazione Prefetto per istituti di vigilanza
MED1	Iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, medici veterinari, medici di base convenzionati con il S.S.N., pediatri e medici specialisti Guardie mediche senza ambulatorio nella ZTL/AP	Transito e sosta per il tempo strettamente necessario per effettuare visite al domicilio dei pazienti.	Fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio	Iscrizione all'Albo

Tipo/ Codice	A chi spetta	Limitazioni	Durata massima	Documentazione necessaria oltre la carta di circolazione e certificato di assicurazione
MED2	Iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, medici veterinari, medici di base convenzionati con il S.S.N., pediatri e medici specialisti con ambulatorio nella ZTL/AP	Sosta	Fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio	Iscrizione all'Albo, indirizzo dell'ambulatorio
ASS	Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, infermieri professionali, associazioni di volontariato per la tutela degli animali, ditte che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle case di riposo e simili. Coloro che prestano assistenza a familiari non autosufficienti e disabili . Coloro che necessitano di accompagnare pazienti in visita presso gli ambulatori .	Max 2 veicoli Solo discesa/salita pazienti o carico/scarico Sosta max 60 min	1 anno. 5 anni per il servizio di assistenza domiciliare fornito dall'Azienda Sanitaria di Lecce. Pazienti solo giornaliero	Certificato medico per pazienti con accesso giornaliero
DISABILI	Veicoli al servizio di persona disabile muniti di contrassegno invalidi (di cui all'art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada)	Max 3 veicoli		

Tipo/ Codice	A chi spetta	Limitazioni	Durata massima	Documentazione necessaria oltre la carta di circolazione e certificato di assicurazione
B&B	Titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all'interno della ZTL/AP per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l'accesso in ZTL/AP	Solo carico e scarico bagagli e solo check-in/check-out Nr permessi attivabili pari al numero delle camere Possibilità di collegare a GAR2 Solo periodi di apertura Necessaria comunicazione preventiva o entro 48 ore dall'accesso dei numeri di targa 1 veicolo proprietario solo carico/scarico 30 min	5 anni	Autocertificazione attestante il numero delle camere destinate agli ospiti, risultanti dalla autorizzazione rilasciata dalla ASL
IST	Autorità religiose, Comune di Nardò e altri enti e istituzioni dello Stato (autorizzazioni speciali)		5 anni	

2 Bozza Regolamento

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La circolazione e la sosta nell'ambito delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali (A.P.), istituite dal Comune di Nardò ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (in seguito definito Codice della Strada), sono disciplinati dal presente Regolamento con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute.

In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e le regole di accesso nelle Aree Pedonali, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.

Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno della zona a traffico limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto e/o nelle vie oggetto dell'autorizzazione stessa.

Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'autorizzazione, è sempre vietato il transito in attraversamento delle Z.T.L. al solo fine di abbreviare il percorso. In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.

Le autorizzazioni e i titoli di accesso possono essere altresì rilasciate previo pagamento di quote e tariffe differenziate a copertura parziale o totale dei costi amministrativi e dei costi esterni generati dalla circolazione dei veicoli.

I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. in base a quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. senza autorizzazione.

I veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea, scuolabus, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nelle Z.T.L. senza restrizioni previa comunicazione del numero di targa dei veicoli, mentre sono soggetti alla disciplina di volta in volta definita con specifica ordinanza per quanto riguarda le A.P.

La circolazione dei velocipedi è sempre consentita nelle Z.T.L. e A.P.

Nelle Z.T.L. e A.P. del Comune di Nardò non è mai consentito il rilascio di autorizzazioni o licenze per autorimesse o parcheggi ad uso pubblico se non per l'esclusivo utilizzo dei residenti di quelle zone previa verifica di compatibilità da parte del Comando di Polizia Locale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del Codice della Strada, non è mai consentita la circolazione e la sosta dei veicoli nelle A.P. nei periodi di validità delle stesse, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dall'art. 22.

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

ART. 3 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti e temporanee. Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle Z.T.L.

a) Autorizzazioni permanenti:

Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione definitiva o eventualmente di quella provvisoria. Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento.

b) Autorizzazioni temporanee:

Le autorizzazioni temporanee hanno validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.

Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, fino allo scadere dei 90 giorni, senza inoltrare ulteriore istanza né pagare tariffe, fatti salvi i costi di rilascio per la nuova autorizzazione.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultima.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate per periodi non superiori a 90 giorni, anche in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente certificate.

Qualora la difficoltà deambulatoria risulti certificata per un periodo eccedente il limite di 90 giorni, ovvero permanga allo scadere del novantesimo giorno, per poter beneficiare della facoltà di accesso e circolazione nelle Z.T.L. e A.P., il richiedente dovrà munirsi del prescritto contrassegno invalidi.

c) Titolo per l'accesso giornaliero:

Possono essere rilasciati titoli per l'accesso temporaneo secondo quanto previsto dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento e per l'effettuazione di lavori edili previa verifica di compatibilità da parte degli uffici comunali in merito alla tipologia e massa complessiva a pieno carico dei veicoli autorizzabili oltre che delle autorizzazioni edilizie e relativi contratti con le imprese incaricate dei lavori.

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti e delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi permanenti. Su richiesta dell'interessato essi potranno avere validità fino alle ore 24.00 del giorno successivo a quello di emissione.

Possono essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero secondo quanto previsto dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento e per le seguenti necessità:

1. carico-scarico di effetti personali di residenti o dimoranti;
2. accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali;
3. trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.

Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l'allestimento-organizzazione di manifestazioni, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori. In quest'ultimo caso la validità del titolo potrà essere estesa fino ad un massimo di 7 giorni.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI TIPO RES

Le autorizzazioni di tipo RES sono rilasciabili ai residenti delle Z.T.L. o A.P. nel numero di due per nucleo familiare, a condizione che nessun componente della famiglia sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della Z.T.L. o A.P., ovvero che dichiarati con autocertificazione, indicante gli estremi della registrazione del contratto, di non averne la disponibilità.

Sarà onere del titolare dell'autorizzazione di tipo RES dare comunicazione al Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana qualora acquisisca la disponibilità di un posto auto.

Nel caso che il nucleo familiare sia proprietario di veicoli di categoria L1 (ciclomotori a due ruote) o L3 (motoveicoli a due ruote) potrà essere rilasciata autorizzazione di tipo RES riportante la targa di tutti i veicoli di categoria L1 o L3 di cui è proprietario.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo RES i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada;
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria o annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

L'autorizzazione consente il transito dei veicoli dei residenti nelle Z.T.L. e A.P, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.

La sosta dei veicoli nell'ambito delle Z.T.L. è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento.

Il transito nelle A.P. è consentito ai residenti in dette aree solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nell'Ordinanza Sindacale istitutiva dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo

strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o autocertificazione in cui si dichiara:
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza o il decesso del titolare.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o a soggetto da lui delegato allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. È prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 5 AUTORIZZAZIONI TIPOLOGIA DOM

Le autorizzazioni di tipo DOM sono rilasciabili nel numero di una per unità abitativa, indipendentemente dal numero di veicoli in uso, ai cittadini dimoranti nelle Z.T.L. ed A.P. per motivi di lavoro o di studio e residenti anagraficamente in altro Comune ad una distanza superiore a Km. 20 dal confine del territorio comunale. Qualora il veicolo non sia di proprietà, può essere autorizzato il veicolo concesso loro in uso da ditte, o parenti ed affini di 1° grado purché certificato da idonea documentazione probatoria.

Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli dei dimoranti nelle Z.T.L. e A.P, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.

La sosta nell'ambito delle Z.T.L., è consentita nelle sole aree regolarmente segnalate riservate ai residenti e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica.

Il transito nelle A.P. è consentito ai dimoranti in dette aree solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nell'Ordinanza Sindacale istitutiva dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o fotocopia del contratto di locazione o di una bolletta di un'utenza domestica intestata;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: anni uno.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 6 AUTORIZZAZIONI TIPO GAR1

Le autorizzazioni di tipo GAR1 sono rilasciabili ai soli residenti nelle Z.T.L. o A.P. e proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P.

Tali autorizzazioni sono rilasciabili in numero pari al numero di posti auto disponibili comunque non eccedenti il limite di 2 veicoli per nucleo familiare.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo GAR1 i veicoli (compresi quelli di categoria L1 e L3) di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada);
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria o annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

L'autorizzazione consente il transito dei veicoli dei residenti nelle Z.T.L. e A.P. finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve.

È consentito inoltre effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

Il transito nelle A.P. è consentito solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nell'Ordinanza Sindacale istitutiva dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà del posto auto;
 - o planimetria catastale;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza o in caso di decesso del titolare.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. E' prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: non previsto.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI TIPO GAR2

Le autorizzazioni di tipo GAR2 sono rilasciabili ai proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P. ma non residenti all'interno delle Z.T.L. o A.P.

Per i garage o aree scoperte con più posti auto privati verranno rilasciati un numero di contrassegni coincidente al numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 25 mq/posto auto) comunque non eccedenti il limite di due veicoli per nucleo familiare.

Nelle Z.T.L. o A.P. non è previsto il rilascio di autorizzazioni o licenze per autorimesse o parcheggi ad uso pubblico ai sensi del presente regolamento.

Il transito nelle A.P. è consentito solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nell'Ordinanza Sindacale istitutiva dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30' previa attivazione del disco orario.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Il proprietario dell'area dovrà preliminarmente recarsi presso il Comando di Polizia Locale - Mobilità Urbana e presentare i seguenti documenti:

- per garage o aree scoperte con più posti auto occorre produrre la mappa in scala 1:100 per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche il nulla osta dei Vigili del Fuoco).

L'utilizzatore a qualsiasi titolo del posto auto, per poter accedere alla Z.T.L., dovrà recarsi presso il Comando di Polizia Locale - Mobilità Urbana e ritirare il contrassegno valido per l'accesso previa presentazione dell'istanza come più avanti indicato.

Questo tipo di autorizzazione consente il transito secondo il percorso indicato nel contrassegno, finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. E' esclusa la possibilità di sosta su strada.

Sono rilasciabili le seguenti autorizzazioni:

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà del posto auto;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale - Mobilità Urbana esibendo autocertificazione della disponibilità di posto auto in area privata, la carta di circolazione e il certificato di assicurazione del veicolo.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 8 AUTORIZZAZIONI TIPO COM

Tale autorizzazione viene rilasciata a richiesta dei titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione, degli artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443 e dei liberi professionisti, le cui sedi/laboratori/uffici siano ubicate all'interno della Z.T.L. o A.P., per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci, materiali, documenti e cose e limitatamente agli orari di seguito riportati.

Il numero di autorizzazioni rilasciabili è pari a una per ciascun esercizio, attività di artigianato, studio professionale.

L'autorizzazione consente l'accesso, dalle ore 6.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 17.00, nei giorni di apertura dell'esercizio/ufficio/laboratorio. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 30 con esposizione del disco orario. Il transito e la sosta nelle A.P. non è mai consentito. Per i titolari di licenza di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, può essere concessa analoga autorizzazione, alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Nei casi in cui il veicolo al seguito è utilizzato solo per il carico e scarico delle merci o delle attrezzature necessarie alla vendita potrà essere rilasciata autorizzazione per l'accesso e la sosta nella Z.T.L. secondo gli orari e le prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o visura camerale;
 - o autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 9 AUTORIZZAZIONI TIPO ART

Le imprese funebri, gli artigiani e le ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente (idraulici, falegnami, elettricisti, fornitura di bombole di gas, manutenzione di attrezzature per ufficio e per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc., assistenza a ristoranti e attività ricettive, imprese di pulizia) possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nelle Z.T.L. alle seguenti condizioni:

- nei soli giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica;
- con sosta nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l'attività di manutenzione e per un tempo massimo di 90 minuti previa attivazione del disco orario;
- l'autorizzazione durante la sosta dovrà essere sempre accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo presso cui l'attività è svolta. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati, il foglio integrativo dovrà riportare anche l'orario di inizio della sosta; inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare telefonicamente al Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana l'accesso non autorizzato in Z.T.L. entro 48 ore dall'accesso.

Possono essere autorizzati un numero massimo di due veicoli per ditta ma è consentito l'ingresso di un solo veicolo per volta.

Per le ditte di cui sopra aventi sede nella Z.T.L. l'autorizzazione di cui al presente articolo ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa e nel solo settore di appartenenza, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e ove sia consentito dalla segnaletica e comunque limitatamente ad un massimo di un veicolo per ditta.

Per le sole imprese funebri l'autorizzazione non contiene limitazioni di percorso e di ingresso/uscita in determinate fasce orarie o giorni feriali e festivi.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
 - o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o visura camerale
 - o autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 10 AUTORIZZAZIONI TIPO LOG

Le autorizzazioni di tipo LOG sono rilasciabili alle imprese di autotrasporto, ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi e titolari di attività che prevedano la consegna delle merci a domicilio del cliente (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.) e agenti di commercio con campionario voluminoso.

Possono essere autorizzati un numero massimo di due veicoli per ditta.

Qualora il servizio di consegna a domicilio sia riferito a generi alimentari, ed effettuato con autoveicoli, l'autorizzazione sarà rilasciata previo possesso della prescritta autorizzazione sanitaria.

I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto merci e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 1,5 t.

Solo in caso di comprovata necessità, e previa autorizzazione del Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 1,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dalle strade percorse, l'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo previo nulla osta del dell'Area Funzionale 1 – Lavori Pubblici.

Le autorizzazioni di tipo LOG consentono il transito nella Z.T.L. nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6:00 - 10.00. La sosta è consentita per un massimo di 60 minuti. Il transito e la sosta nelle A.P. non è mai consentito.

Le imprese che effettuano traslochi e trasporto di medicinali, possono transitare nella Z.T.L. o in A.P. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali e festivi.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o visura camerale;
 - o autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO VAL

Le autorizzazioni di tipo VAL sono rilasciabili nel numero massimo di due per ogni istituto di credito, per ogni ditta che effettua trasporto valori o per ogni istituto di vigilanza privata.

Gli autoveicoli appartenenti agli istituti privati di vigilanza o utilizzati dalle agenzie investigative, per lo svolgimento dei compiti loro affidati, possono essere autorizzati senza limiti di orario nei giorni feriali e festivi nel numero massimo di una autorizzazione per ciascuna ditta.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- d) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - l'autorizzazione del Prefetto per gli istituti di vigilanza;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e il numero di iscrizione;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- e) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- f) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.12 AUTORIZZAZIONI TIPO MED

Per gli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, i medici veterinari, sono previste due tipi di autorizzazioni:

Contrassegno MED1: è previsto per i medici senza ambulatorio nella Z.T.L. e A.P., incluse le guardie mediche, e consente il transito e la sosta, all'interno della Z.T.L., nei limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.285/92, per il tempo strettamente necessario per effettuare urgenti visite mediche al domicilio dei pazienti.

Contrassegno MED2: è previsto per i medici di base convenzionati con il S.S.N., i pediatri e medici specialisti, con ambulatorio all'interno della Z.T.L. o A.P. e consente il transito e la sosta nei pressi dell'ambulatorio nei limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.285/92. Tale autorizzazione consente inoltre l'effettuazione delle visite al domicilio del paziente nei limiti di cui al contrassegno MED1.

L'autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente previa richiesta contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio se ubicato in Z.T.L., il numero di iscrizione all'ordine dei Medici, i dati dei veicoli. Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le 48 ore successive al transito devono comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana il modello e la targa del veicolo.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - o autocertificazione in cui si dichiara:

- il tipo di attività svolta;
- di essere iscritto all'Albo dei Medici e il numero di iscrizione regionale;
- di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana esibendo la carta di circolazione e il certificato di assicurazione del veicolo.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.13 AUTORIZZAZIONE TIPO ASS

Le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali, coloro che prestano assistenza a familiari non autosufficienti, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali, le ditte che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle case di riposo, e simili, possono essere autorizzati all'accesso nelle Z.T.L. senza limiti di orario e di giornata. La sosta è consentita per un massimo di 60 minuti previa attivazione del disco orario.

Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'associazione stessa.

Nel caso di coloro che effettuano assistenza a propri familiari, l'autorizzazione sarà limitata al solo scopo di accompagnare o prendere il paziente seguendo il percorso più breve necessario a raggiungere la residenza/domicilio, previa presentazione di un certificato medico comprovante la necessità di assistenza dello stesso.

Per ogni persona da assistere potranno essere rilasciate al massimo due autorizzazioni indicanti le targhe dei due veicoli utilizzabili alternativamente.

Nel caso di coloro che necessitano di accompagnare un proprio familiare in precarie condizioni di salute presso studi medici e ambulatori situati all'interno della Z.T.L./A.P. potranno essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero previa presentazione di certificato medico sia anteriormente che entro 48 ore dall'accesso non autorizzato in Z.T.L. Tale titolo consente il transito in Z.T.L. per le sole operazioni di salita e discesa del paziente e non consente invece la sosta all'interno della predetta area.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - il tipo di associazione;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

Validità: 5 anni per il servizio di assistenza domiciliare fornito dall'Azienda Sanitaria di Lecce.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o la sola carta di circolazione del veicolo e il certificato medico.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.14 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE

Immediatamente dopo il rilascio del contrassegno invalidi per i veicoli intestati a persona disabile (di cui all'art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada) su apposito modulo il titolare dovrà comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana le targhe dei veicoli in uso (fino ad un numero massimo di 3) che verranno inserite nella “lista bianca”.

I disabili che accedono alla Zona a Traffico Limitato saltuariamente e/o in eccedenza alla terza targa, devono comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana, entro le 48 ore successive al transito, il modello e la targa dell'auto, indicando i varchi di accesso utilizzati, mediante apposito modulo.

ART.15 AUTORIZZAZIONI TIPO B&B

I titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. e delle A.P. possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico – scarico bagagli, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio.

Tale autorizzazione viene rilasciata previa istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò o al soggetto da lui delegato, allegando autocertificazione attestante il numero delle camere destinate agli ospiti, risultanti dalla autorizzazione rilasciata dalla ASL.

Il numero massimo dei contrassegni attivabili non può in alcun modo superare quello del numero delle camere destinate agli ospiti e risultanti dalle autorizzazioni rilasciate.

Le autorizzazioni di tipo B&B consentono l'accesso in Z.T.L. per i soli giorni di check-in e check-out.. La sosta non è consentita se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico-scarico bagagli nelle immediate vicinanze dell'albergo o struttura ricettiva.

Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un'autorizzazione, per ciascun posto, di tipologia GAR2 riferibile all'autorizzazione B&B. In tal caso l'accesso in Z.T.L. è consentito per tutto il periodo di permanenza del cliente. Nessun contrassegno è comunque rilasciabile, da parte del titolare dell'albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo.

Può essere autorizzato l'accesso di un solo veicolo di proprietà del titolare della struttura ricettiva per effettuare le sole operazioni di carico e scarico per un tempo non eccedente i 30' previa attivazione del disco orario.

La sosta non è consentita se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico scarico nelle immediate vicinanze dell'albergo o struttura ricettiva. Il transito e la sosta nelle A.P. non è mai consentito.

Non sono autorizzabili i veicoli di proprietà dei dipendenti.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- a) Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- o copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo del proprietario della struttura;
 - o visura camerale;
 - o autorizzazione riportante il numero delle camere disponibili;
 - o autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - o ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 5 anni.

- b) Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- c) Titolo per l'accesso giornaliero dei clienti: la direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva deve comunicare al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti anticipatamente entro 48 (quarantotto) ore dall'arrivo del cliente. Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà apposito contrassegno riportante l'intestazione dell'albergo o della struttura ricettiva.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

La validità delle autorizzazioni di tipo B&B rilasciabili alle strutture ricettive è di anni cinque.

ART.16 AUTORIZZAZIONI SPECIALI TIPO IST

Le autorizzazioni di tipo IST sono rilasciate a enti e aziende che hanno esigenze operative e/o di pronto intervento, o svolgono compiti di carattere istituzionale e quindi sono rilasciabili per il solo svolgimento di attività di servizio debitamente e motivatamente autorizzate.

Le autorizzazioni di tipo IST hanno validità nei giorni feriali e festivi e consentono il transito nelle Z.T.L. e A.P.

La sosta è consentita senza limiti di orario e durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D. Lvo 285/1992.

I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno adesivo o cartaceo, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Sono autorizzabili un numero massimo di veicoli come riportato nella tabella seguente:

Ente	Veicoli di servizio	Eventuale uso di veicoli privati
Comune di Nardò	X	X
Diocesi di Nardò-Gallipoli	X	X
Commissariato di P.S. Nardò	Sempre consentito come da art. 2	X
Gestore della rete elettrica	X	-

Gestore della rete telefonica	X	-
Gestore della rete gas	X	-
Prefettura di Lecce	X	-
Università di Lecce	X	-

Alla domanda dovrà essere allegata un'autocertificazione nella quale si dichiara che l'auto privata verrà utilizzata unicamente per ragioni di servizio, indicando le motivazioni che portano a richiederne l'autorizzazione.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, comunicando i numeri di targa degli autoveicoli che usufruiscono del contrassegno.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, può eccezionalmente prevedere il rilascio di autorizzazioni eccedenti i limiti numerici di cui sopra, nonché integrare l'elenco degli Enti ed Istituzioni ivi indicati o procedere al rilascio di autorizzazioni non rientranti tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e assimilabili a quelle di tipo istituzionale.

Le autorizzazioni di tipo IST hanno validità 5 anni.

ART. 17 VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

ART 18 TARIFFA

Criteri di articolazione ed uso dei proventi corrispondenti.

In linea generale, tutte le autorizzazioni di accesso e circolazione in Z.T.L., indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo per la copertura dei costi di rilascio e di controllo degli accessi.

Tutte le autorizzazioni, indipendentemente dalla durata della loro validità e previa deliberazione del Consiglio Comunale, potranno inoltre essere soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo per acquisire il diritto ad accedere alla suddetta Z.T.L., sulla base di quanto previsto nell'art. 7 del D.M. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), ove è fatto esplicito riferimento alla possibilità per i comuni di "*subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma*".

Le tariffe sono determinate con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Il mancato pagamento della tariffa dovuta determina la sospensione di validità dell'autorizzazione.

I criteri generali di articolazione delle tariffe per le diverse tipologie di utenti ed aventi diritto alle autorizzazioni sono determinati secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997, n° 3816.

In particolare, viene disposto che al fine di favorire la maggiore equità ed efficienza nell'utilizzo del suolo pubblico compreso nelle aree classificate come Z.T.L. la determinazione quantitativa del livello tariffario dovrà essere stabilita in modo da:

- effettuare una distinzione tra la categoria dei residenti (e dei dimoranti ad essa equiparati) e tutte le altre categorie di utenti che accedono con veicoli a motore alla Z.T.L. per motivi di carattere professionale o per esigenze lavorative;
- riequilibrare le situazioni di utilizzo del suolo pubblico, in modo da disincentivare il parcheggio su strada di veicoli a motore appartenenti a privati che risultino nelle condizioni di poter disporre di aree di ricovero e sosta dei propri mezzi esterne alle sedi stradali pubbliche e non ne facciano utilizzo, al fine di limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri beneficiari della sosta, attesa la oggettiva scarsità delle possibili aree di sosta disponibili nella Z.T.L.;
- incentivare gli utenti che utilizzano veicoli elettrici e velocipedi;
- incentivare la circolazione in Z.T.L. dei veicoli "operativi" in fasce orarie in cui è limitata la presenza di pedoni e turisti.

Il pagamento della tariffa, se dovuta, per i permessi permanenti e temporanei di cui all'art. 3 avverrà tramite versamento in c/c o c/o la tesoreria del Comune o con altre modalità che verranno determinate successivamente con Delibera di Giunta. Per i titoli di accesso giornalieri la tariffa, quando prevista, verrà versata direttamente allo sportello preposto al rilascio degli stessi o con altra modalità determinata successivamente con Delibera di Giunta.

I proventi delle tariffe relative alla facoltà di accesso e transito nella Z.T.L. - sia di carattere permanente che temporanea - dovranno essere obbligatoriamente contabilizzati in una specifica voce contabile del bilancio annuale del Comune. Un importo non inferiore ai proventi annualmente riscossi sarà destinato e finalizzato ad interventi di miglioramento del sistema della sosta e di promozione di azioni a favore della mobilità sostenibile.

ART.19 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il percorso ed il varco autorizzato per l'accesso e l'uscita dalla Z.T.L. ;
- l'eventuale presenza di divieti zonali relativi al comparto;
- l'eventuale luogo ammesso per la sosta;
- i giorni, l'orario o gli orari di validità dell'autorizzazione;
- il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

ART.20 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi al Comando Polizia Locale –Mobilità Urbana con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di rilascio (stampa documenti e vetrofanie).

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato con apposita ordinanza sindacale; nel caso ciò verrà comunicato ai titolari dell'autorizzazione.

ART.21 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti.

a) Titoli per l'accesso giornaliero

Per l'ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l'interessato deve rivolgersi al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana, munito della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento.

Il titolo verrà rilasciato immediatamente previo pagamento, se previsto, della tariffa giornaliera fissata per le singole tipologie.

Diverse modalità di rilascio saranno determinate con apposito atto di Giunta.

b) Autorizzazioni temporanee

Per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana, allegando copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme. Qualora non sia possibile procedere immediatamente al rilascio dell'autorizzazione si dovrà procedere entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, previo pagamento, se previsto, della tariffa. Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza.

c) Autorizzazioni permanenti

Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o a suo delegato, allegando copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previo pagamento, se previsto, della tariffa annuale.

Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza.

A seguito di avvenuta presentazione di istanza scritta, documentabile mediante fotocopia timbrata dell'istanza presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, nelle modalità suindicate, può essere rilasciato gratuitamente un permesso provvisorio della durata massima di sessanta (60) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Per il rinnovo delle autorizzazioni l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Sindaco del Comune di Nardò, o al soggetto da lui delegato, allegando copia della carta di circolazione, del certificato di assicurazione del veicolo e di ogni atto o documento comprovante il perdurare dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione e previo pagamento della tariffa, se previsto.

Diverse modalità di rinnovo saranno determinate con apposito atto di Giunta.

Accertata l'avvenuta presentazione di istanza di rinnovo, nei modi indicati, può essere rilasciato al richiedente un permesso temporaneo provvisorio e gratuito della durata massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rinnovo dell'autorizzazione richiesta.

Il rilascio delle autorizzazioni speciali di tipo IST, nonché di tutte le autorizzazioni ad esse assimilabili (in quanto non incluse tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e tuttavia oggettivamente motivate da esigenze di interesse pubblico non contemplate in questa disciplina regolamentare), è soggetto alla ratifica da parte del Dirigente dell'Area Funzionale .

L'ufficio competente dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

ART. 22 AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI.

I dati contenuti nelle autorizzazioni e nei titoli giornalieri rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato, eseguito tramite varchi elettronici e/o dissuasori mobili a scomparsa (pilomat); tali dati vengono trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, i dati vengono conservati nel rispetto della privacy conformemente alla normativa europea e nazionale.

Tutte le autorizzazioni e i titoli giornalieri dovranno essere sempre esposte, mediante contrassegno adesivo o cartaceo, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo.

Le autorizzazioni soggette a rinnovo riporteranno la data di scadenza reale.

Le autorizzazioni e i titoli giornalieri che prevedono limitazioni orarie di circolazione e sosta nella Z.T.L./A.P. sono valide solo se corredate dall'esposizione del disco orario e, ove prescritto, da altre informazioni esplicitate al momento del rilascio da esporre sul parabrezza anteriore.

Laddove nei precedenti articoli è riportata la frase "la sosta è consentita nelle immediate vicinanze della sede (o esercizio, o albergo, o struttura ricettiva)" si intendono le aree riportate sull'autorizzazione.

L'autorizzazione e il titolo giornaliero deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. del 30/04/92 n.285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana.

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

ART. 23 SANZIONI

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle A.P. e delle Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale e di altre forze di polizia di cui al richiamato art. 12 del D. Lgs 295/1992 (Codice della Strada).

La circolazione nell'ambito delle Z.T.L., al di fuori degli itinerari prescritti nell'autorizzazione, ovvero il transito di attraversamento al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Costituiscono violazioni regolamentari le ipotesi previste:

- dall'art. 9, per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione "ART", del luogo ove viene effettuato l'intervento;
- dall'art. 22, per mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile dall'esterno nel lato anteriore del veicolo, dell'autorizzazione;

Le violazioni dei su citati articoli comportano l'applicazione della sanzione amministrativa per circolazione non autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il non aver restituito l'autorizzazione al Comando Polizia Locale – Mobilità Urbana in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Contro i verbali di accertamento per le suddette violazioni regolamentari è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dall'accertamento o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II legge n.689 del 24/11/81.

ART.24 NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Della entrata in vigore è data notizia mediante ripubblicazione e affissione per giorni quindici di apposito avviso all'Albo Pretorio.

Qualora l'amministrazione comunale, per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente regolamento si avvalga del servizio di società esterna, essa Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici, anche presso la sede della società, al fine di verificare la corretta applicazione della presente delibera e degli atti ad essa correlati.

In ogni caso dovrà prevedersi la possibilità di mantenere in capo alla Polizia Municipale la visualizzazione degli archivi relativi alle autorizzazioni rilasciate, al fine dell'espletamento delle attività di propria competenza.